TESTO UNICO DELLA LEGGE ELETTORALE POLITICA

Art. 70

T. U. 1923, art. 70, e legge 15 febbraio 1925, n. 122

Se l'espressione del voto non e' compiuta nella cabina, il presidente dell'ufficio deve ritirare la busta dall'elettore dichiarandone la nullita', e l'elettore non e' piu' ammesso al voto.

Il presidente dell'ufficio che trascura di far entrare nella cabina l'elettore per la espressione del voto, o chiunque altro ne lo impedisca, e' punito con la multa da lire 500 a 1000 e, in caso di recidiva, con la detenzione fino a tre mesi.

Versione in vigore dal 23 febbraio 1926, non più in vigore dal 16 dicembre 2010 · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Testo unico della legge elettorale politica
Estremi	Regio decreto 17 gennaio 1926, n. 118
Titolo	III — Dei Collegi elettorali
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 8 febbraio 1926

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 27 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/testo-unico-della-legge-elettorale-politica-1926/art-70-t-u-1923-art-70-e-legge-15-febbraio-1925-n-122/versione/0

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it